

L'aggiunta dell'onorevole Morelli verrebbe a dir questo: che il ministro dell'interno nell'esercitare le attribuzioni relative alla sanità marittima non dovrebbe valersi dei prefetti, eppure l'articolo dice che i prefetti assumono le attribuzioni sotto la dipendenza del ministro dell'interno. Ripeto poi all'onorevole Morelli che gli ufficiali tecnici debbono esservi perchè appunto vi sono degli uffici di sanità, e non credo che l'onorevole Morelli possa far il torto al Ministero di credere, che gli uffici di sanità che verranno stabiliti per eseguire questa legge possano essere uffici privi di persone tecniche pel servizio sanitario marittimo. Mi pare che questa dichiarazione dovrebbe appagare l'onorevole Morelli, e persuaderlo a lasciare che l'articolo resti in questi termini.

**MORELLI CARLO.** Io ritiro il mio emendamento, tranquillizzato dalle promesse dell'onorevole ministro per l'interno in quanto che non fu consuetudine straordinaria in Italia di vedere esercitate le attribuzioni sanitarie da funzionari non tecnici.

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizione, ed avendo l'onorevole Morelli ritirata la sua proposta, si avrà come approvato l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. I consiglieri sanitari ordinari contemplati dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, saranno in numero di otto, due dei quali dovranno essere consiglieri provinciali nominati dal Consiglio provinciale amministrativo. »

La parola è al deputato Salaris.

**SALARIS.** Io prendo la parola per pregare i membri della Commissione a completare il concetto di questo articolo. In quest'articolo la Commissione non si preoccupò che di aggiungere ai 6 membri ordinari del Consiglio di sanità altri due, prescrivendo ancora il modo con cui questi due nuovi consiglieri dovranno essere eletti. Forse la Commissione non ha tenuto presente che nella legge stessa vi ha una confusione di parole che importava eliminare; poichè mentre si parla di elezione di codesti membri, la nomina di essi si vuole regia, inscrivendone la scelta a una determinata categoria.

La Commissione, secondo me, avrebbe dovuto determinare lo stesso modo di elezione degli altri sei membri.

**SALVAGNOLI, relatore.** C'è l'articolo 11 della legge.

**SALARIS.** L'articolo 11 è questo:

« Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati dal Re. »

Allora continua a rimanere per gli altri sei membri la nomina del Re. (*No! no!*)

L'articolo 4 invece parla di elezione, ed io non vedo chiaro come proceda questa elezione, e da quali corpi debba essere compiuta.

Parrebbe che questi due articoli dovessero meglio armonizzare fra loro.

Io dunque prego la Commissione di coordinare il suo concetto a tutti gli articoli della legge medesima.

Qui c'intendiamo facilmente. La Commissione ed il Ministero vogliono che i sei membri continuino ad essere nominati dal Re, e solo gli altri due siano eletti dal Consiglio provinciale, sia pure; ma bisogna che queste disposizioni siano chiare e che corrispondano a questo concetto diviso dal Ministero e dalla Commissione.

Io non faccio alcuna proposta; dirigo soltanto una preghiera alla Commissione di fare in modo che quest'articolo si coordini colla legge del 20 marzo 1865.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Cancellieri.

**CANCELLIERI.** Per appagare il desiderio dell'onorevole preopinante, in nome della Commissione osservo, che quello che gli sembra dubbio, non è dubbio, perchè se esamina la legge che ha invocata, troverà che i membri del Consiglio provinciale di sanità sono nominati dal Re. Infatti l'articolo 11, § 5, dice:

« ...i vicepresidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati dal Re. »

Dopo questo noi non sappiamo di quale nuova disposizione veda il bisogno il preopinante. Egli accenna, all'articolo 4 della stessa legge; ma quivi è scritto:

« Dei consiglieri ordinari tre sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di medicina o chirurgia, uno tra' farmacisti, e gli altri fra le persone esperte nelle materie giuridiche ed amministrative. »

Quest'articolo riguarda la qualità che direi quasi di eleggibilità che debbono avere i sei membri del Consiglio provinciale, di cui parla la legge di sanità del 20 marzo 1865, ma la nomina per gli stessi appartiene al Re. Quindi, per gli altri due membri ordinari che abbiamo creduto aggiungere, si è da noi proposto che la nomina fosse fatta dal Consiglio provinciale amministrativo.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione non accetta?

**CANCELLIERI.** Non accetta, perchè sta bene l'articolo.

**PRESIDENTE.** E l'onorevole Salaris aderisce?

**SALARIS.** Sì.

**PRESIDENTE.** Allora non essendovi altre osservazioni, si avrà come approvato l'articolo terzo.

(È approvato.)

« Art. 4. Allorquando il Consiglio provinciale di sanità dovrà occuparsi di affari che interessano la sanità marittima saranno chiamati ad intervenire alle adunanze per dare il loro parere, il sindaco del capoluogo, il presidente della Camera di commercio, l'agente delle dogane ed il capitano del porto principale della provincia. »

**SALARIS.** Intorno a questo articolo sarà necessario intenderci chiaramente. La Commissione presentava nella tornata del 16 di questo mese un controprogetto a quello del signor ministro; ma in appresso,